

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4579

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SARLI

Presentata il 3 aprile 1987

Istituzione del Ministero per la protezione sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presentazione dell'unità proposta di legge nasce dalla certezza che uno dei principi e dei compiti fondamentali di uno Stato democratico e socialmente avanzato sia quello di assicurare ogni possibile tutela alle componenti sociali individualmente e collettivamente più deboli, una tutela che deve considerarsi, prima di tutto, realizzazione del diritto di ciascuno di noi alla pari dignità e alla piena libertà.

Ed invero il numero dei disabili, dei portatori di *handicap* è, nel nostro paese, in continuo aumento, come, e ancor di più, quello di coloro che hanno compiuto 65 anni, di età. Disabili ed anziani costituiscono quindi una realtà qualitativamente e quantitativamente importante, le cui condizioni di tutela e di protezione possono ben definirsi qualificanti dello stesso livello di civiltà e di progresso dell'intera nazione.

Secondo gli ultimi dati nel giugno 1986 c'erano in Italia circa 1.500.00 portatori di *handicap*, un milione dei quali con insufficienza mentale o invalidità motoria.

Il numero delle persone definibili anziane, inoltre, è in continuo aumento sia per il progressivo elevarsi della durata media della vita, sia per il sempre più contenuto tasso di natalità.

Secondo le ultime proiezioni demografiche elaborate dall'ISTAT, infatti, nel 1991 il 18,9 per cento della popolazione delle regioni centro settentrionali avrà più di 65 anni di età, mentre nelle regioni meridionali gli ultra sessantacinquenni costituiranno il 13,5 per cento della popolazione.

Ebbene che cosa finora hanno fatto Governo e Parlamento per affrontare organicamente e, almeno in parte, risolvere i problemi più gravi e meno rinviabili di queste persone?

Interventi frammentari e disorganici per i disabili; nulla o quasi per gli anziani.

A tutti voi sono noti i frequenti episodi di inabili abbandonati a se stessi, di anziani emarginati definitivamente dal contesto della vita sociale.

È vero, esistono alcune leggi abbastanza valide e serie in favore delle categorie di portatori di *handicap*, ma sono tra loro slegate e scoordinate e spesso attuate soltanto in parte.

Uno dei maggiori quotidiani ha recentemente pubblicato una lettera di un audioleso sui cui contenuti dovremmo tutti riflettere, « quando sfilano i sordi — vi si legge — la maggior parte della gente normale ha paura di noi ed ha paura perché è ancora immatura per accettarci per ciò che siamo. Inoltre teme il dolore e silenzio e cecità e invalidità sono dolore... ».

Un altro quotidiano ha scritto, nel contesto di un articolo dedicato ai problemi della terza età, che « l'anziano come uomo oggi non esiste ».

Signori, i disabili e gli anziani sono una realtà, una realtà nella quale dobbiamo entrare e con la quale dobbiamo confrontarci, per sconfiggerla, per umanizzarla; ma questo non può e non deve più avvenire con interventi sporadici, slegati, con lo stato d'animo, purtroppo troppo spesso ricorrente, che si compia un gesto di carità.

Disabili e anziani sono cittadini con pienezza di diritti e di doveri come tutti noi; a loro lo Stato deve concedere la possibilità di avere o di riavere tutto quello che possono avere gli altri cittadini.

I loro problemi, che sono i nostri problemi, devono essere portati dentro il Governo, dentro il Consiglio dei ministri. Solo così, istituendo anche per questi problemi un centro di responsabilità operativa e decisionale al massimo livello, sarà possibile avviare una seria e coordinata politica di protezione sociale estesa omogeneamente a tutto il territorio.

La recente istituzione dei Ministeri per la protezione civile e per l'ecologia ci

hanno convinto, crediamo, che tutti i più grossi problemi che travagliano la società in cui operiamo possono essere risolti più facilmente e con la necessità tempestiva solo se esiste un livello decisionale di rilievo costituzionale.

L'istituzione del Ministero per la protezione sociale — oltre ad assicurare, come già detto, un coordinamento unitario e centrale di iniziative sino ad oggi scoordinate o settoriali e/o locali, realizzando nel contempo un ben individuato punto di riferimento decisionale e di responsabilità — consentirebbe, senza comportare nuovi aggravii di spesa, uno snellimento e una razionalizzazione, almeno parziale, nelle competenze, molteplici e spesso confuse e contraddittorie, di dicasteri preposti a compiti di fondamentale e specifica importanza a livello sia centrale che periferico.

Primo fra tutti il Ministero dell'interno, le cui competenze in materia di assistenza agli inabili e agli invalidi civili passerebbero al nuovo ministero; il Ministero della sanità che cederebbe le competenze oggi rientranti nella Direzione generale per la medicina sociale; il Ministero della pubblica istruzione che cederebbe i compiti di assistenza nel campo scolastico; il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che cederebbe i compiti di inserimento e qualificazione professionale dei soggetti in questione, nonché le attribuzioni rientranti nel più vasto campo dell'assistenza.

E proprio per effetto di tali modifiche istituzionali si propone di reperire l'80 per cento del personale per il nuovo ministero tra i dipendenti pubblici già in ruolo, da ricercare prioritariamente tra il personale dei dicasteri citati e tra quello dei maggiori enti previdenziali.

Punto fondamentale di una programmata politica di protezione sociale, inoltre, appare lo strumento radiotelevisivo, con conseguente necessità di coinvolgere direttamente, nelle problematiche propositive ed attuative di tale settore, le reti radiotelevisive pubbliche e, di conseguenza, lo stesso Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

L'istituzione del nuovo Ministero, infine, intende rispondere ad una raccomandazione del Consiglio delle Comunità europee che ha recentemente invitato tutti i paesi membri ad attuare una organica e programmata politica di protezione di tutti i cittadini portatori di menomazioni fisiche, psichiche o di carattere psicologico, in modo da garantire anche a loro una pari dignità economica e sociale.

Di qui appunto la presentazione di questa proposta di legge, che si pone non già come risolutiva degli immensi problemi cui cerca di rispondere, ma come propositiva di linee di soluzione e di intervento sulle quali, siamo convinti, vorranno convenire le competenti politiche presenti in Parlamento che si considerano più attente e vicine ai più gravi e seri problemi che ancora travagliano la nostra società.

Ma questa volta prima che avvengono terremoti o calamità raccapriccianti, come la morte del piccolo « Alfredino », cioè agendo prima che milioni di anziani muoiono per solitudine e centinaia di migliaia di infelici lo facciano prima di invecchiare!

I contenuti della proposta di legge possono così sintetizzarsi:

l'articolo 1 prevede l'istituzione del Ministero senza portafoglio per la protezione sociale per la tutela di tutti i cittadini portatori di *handicap* e di tutti i cittadini anziani ultrasessantacinquenni, compresi gli stranieri nei limiti ed alle condizioni previste dagli impegni internazionali;

l'articolo 2 accentra nell'istituendo Ministero tutte le competenze, sinora attribuite ai Ministeri dell'interno, degli esteri, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione in materia di tutela dei cittadini portatori di *handicap* e di anziani;

l'articolo 3 prevede l'istituzione, presso l'istituendo Ministero, del Consiglio nazionale della protezione sociale, composto dai Ministeri dell'interno, degli esteri, del tesoro, della sanità, del lavoro

e della previdenza sociale, delle poste e telecomunicazioni, per gli affari regionali e per la protezione sociale, per il coordinamento e l'attuazione delle direttive e degli indirizzi generali della politica di protezione sociale su tutto il territorio nazionale;

l'articolo 4 prevede l'istituzione, presso detto Ministero, del Comitato nazionale per la protezione sociale, composto da rappresentanti delle amministrazioni statali, delle regioni, province e comuni nonché delle associazioni ed organizzazioni pubbliche e private che già svolgono attività di protezione sociale, allo scopo di tener conto per quanto possibile delle esperienze e delle attività sinora svolte in tale delicato campo;

l'articolo 5 affida la direzione unitaria delle attività di protezione sociale al Ministro per la protezione sociale, conferendogli altresì compiti di iniziativa e di proposte migliorative;

l'articolo 6 determina in 200 unità il personale da assegnare al Ministero, personale che dovrà essere scelto nella misura dell'80 per cento tra il personale di ruolo della pubblica amministrazione e nella misura del 20 per cento tra cittadini particolarmente qualificati nel campo dell'assistenza e della protezione sociale e tra i giovani senza lavoro iscritti nelle liste di collocamento;

l'articolo 7 dispone che l'organizzazione interna del Ministero debba essere determinata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

l'articolo 8 stabilisce che agli oneri per l'attuazione della presente legge si provveda mediante corrispondente riduzione dei capitoli di spesa dei Ministeri sino ad ora competenti in materia;

l'articolo 9 infine prevede l'abrogazione di tutte le norme non compatibili con le nuove disposizioni stabilendo altresì che la legge proposta entrerà in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito il Ministero per la protezione sociale.

2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro di coordinamento organico, la promozione, l'attuazione ed il controllo di tutte le misure che realizzino, nel rispetto del dettato costituzionale, il diritto di tutti i cittadini portatori di *handicap* e di tutti i cittadini anziani al migliore e più adeguato inserimento o reinserimento nel contesto della vita associativa mediante la piena attuazione dei diritti civili, politici e patrimoniali riconosciuti dalla Costituzione alla generalità dei cittadini.

3. Ai fini della presente legge si considerano portatori di *handicap* i soggetti che per nascita o in seguito ad evento morboso o traumatico, comunque intervenuto, presentino una menomazione delle proprie condizioni fisiche, psichiche o sensoriali che li mettano in una condizione di difficoltà di apprendimento, di relazione e di inserimento lavorativo.

4. Ai fini della presente legge si considerano anziani tutti i cittadini che abbiano compiuto i 65 anni di età.

5. La tutela dei cittadini handicappati e degli anziani deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona.

6. L'accertamento della sussistenza della situazione di *handicap* è demandata ad appositi organi pubblici che verranno individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della protezione sociale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli stranieri e agli apolidi handicappati residenti nel territorio nazionale nei limiti e alle condizioni di reciprocità previste da accordi internazionali.

ART. 2.

1. Il Ministero per la protezione sociale esercita le funzioni in precedenza attribuite ai Ministeri dell'interno, degli affari esteri, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione in materia di tutela dei cittadini portatori di *handicap* e di anziani e coordina tutte le altre funzioni fino ad oggi riservate per legge ad enti e istituzioni pubbliche in materia di tutela di dette categorie di cittadini, con esclusione di maggiori oneri a carico dello Stato.

ART. 3.

1. È istituito presso il Ministero per la protezione sociale il Consiglio nazionale della protezione sociale con il compito di provvedere al coordinamento e all'attuazione delle direttive e degli indirizzi generali della politica di protezione sociale fissati dal Consiglio dei ministri ai fini anche di una effettiva omogeneizzazione territoriale.

2. Il Consiglio è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri che lo presiede; le funzioni di presidente possono essere delegate al Ministro per la protezione sociale.

3. Il Consiglio è composto:

a) dai Ministri dell'interno, degli affari esteri, del tesoro, della sanità, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e telecomunicazioni, per gli affari regionali e per la protezione sociale;

b) dai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 4.

1. È istituito presso il Ministero per la protezione sociale il Comitato nazionale per la protezione sociale, presieduto dal

Ministro per la protezione sociale o da un suo delegato e composto, con modalità da determinarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da rappresentanti delle amministrazioni statali, delle regioni, province e comuni e di ogni altra istituzione pubblica demandata per legge a svolgere compiti di tutela dei cittadini portatori di *handicap* e dei cittadini anziani, nonché delle associazioni ed organizzazioni private che svolgono istituzionalmente e senza scopo di lucro attività di protezione sociale, ivi compresi i gruppi di volontariato sociale e civile operanti a livello nazionale o regionale.

ART. 5.

1. Il Ministro per la protezione sociale è preposto al Ministero della protezione sociale con il compito di assicurare la direzione unitaria delle attività di protezione sociale per l'attuazione delle finalità della presente legge e di presentare al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dal Ministero stesso, contenente specifiche proposte per la sempre migliore realizzazione degli scopi di cui alla presente legge.

ART. 6.

1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge è assegnato all'ufficio del Ministro per la protezione sociale, con decreto del Ministro stesso, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, personale amministrativo e tecnico-professionale nel limite massimo di 200 unità.

2. Tale personale è scelto, su indicazione del Ministro per la protezione sociale, tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e delle altre amministrazioni pubbliche, nella misura dell'80 per cento del suddetto limite massimo.

3. Il restante personale è assunto, senza concorso e con contratto di lavoro di durata triennale, rinnovabile, quanto al 10 per cento tra i cittadini particolarmente qualificati nel campo dell'assistenza e della protezione sociale e che possano far valere in tale campo una specifica esperienza e quanto al restante 10 per cento tra i cittadini di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni e che risultino iscritti nelle liste di collocamento.

4. Il personale di cui al comma 3 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione sociale.

ART. 7.

1. I compiti, le suddivisioni e le specifiche competenze ed articolazioni del Ministero per la protezione sociale sono determinati ed individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione sociale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione, pro quota, dei capitoli dello stato di previsione dei Ministeri del tesoro, dell'interno, degli affari esteri, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale fissati per l'anno 1987.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore il trentunesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.